

DELIBERAZIONE 18 MAGGIO 2017
339/2017/E/EEL

APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI VERIFICHE ISPETTIVE NEI CONFRONTI DI
IMPRESE DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA, IN MATERIA DI CONTINUITÀ
DEL SERVIZIO, PER L'ANNO 2017

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 18 maggio 2017

VISTI:

- l'articolo 2, comma 12, lettera g) e 22 della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- l'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 22 dicembre 2015, 646/2015/R/eel ed il relativo Allegato A (di seguito: TIQE) come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2016, 769/2016/A con cui l'Autorità ha approvato il Bilancio di previsione per l'esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l'Autorità e la Guardia di Finanza (di seguito: Protocollo di Intesa).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 2, comma 22, della legge 481/95 prevede che le imprese sono tenute a fornire all'Autorità, oltre a notizie ed informazioni, la collaborazione per l'adempimento delle sue funzioni;
- la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling ha richiesto alla Direzione Accountability e Enforcement cinque verifiche ispettive da effettuarsi presso altrettante imprese distributrici e/o centri di telecontrollo che hanno comunicato all'Autorità nell'anno 2017 i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno i premi più significativi, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;

- le verifiche ispettive hanno lo scopo di accertare la corretta applicazione, ai fini di quanto previsto dagli articoli 28, 29, 30, 31 e 32 del Titolo 4, del medesimo TIQE:
 - a) degli obblighi di registrazione delle interruzioni con e senza preavviso, lunghe e brevi, di cui al Titolo 2, del TIQE;
 - b) del calcolo degli indicatori di continuità del servizio, comunicati all’Autorità nell’anno 2017, di cui al Titolo 3, del TIQE.

RITENUTO CHE:

- sia necessario effettuare verifiche ispettive nei confronti delle imprese distributrici e/o dei centri di telecontrollo che hanno comunicato all’Autorità nell’anno 2017 i dati di continuità del servizio, individuati tra quelli che percepiranno gli incentivi più significativi, ovvero tra quelli che non sono stati recentemente oggetto di verifica ispettiva, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale

DELIBERA

1. di approvare il programma di 5 (cinque) verifiche ispettive, da attuare entro il 31 dicembre 2017, secondo le modalità definite nel documento “Verifiche ispettive sui dati di continuità del servizio comunicati all’Autorità per l’energia elettrica il gas e sistema idrico nell’anno 2017: oggetto e modalità di effettuazione” allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);
2. di disporre che le singole operazioni ispettive, di cui al punto 1, siano effettuate congiuntamente o disgiuntamente, da personale dell’Autorità e da militari del Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza, nel quadro del Protocollo di Intesa, previa notifica, con preavviso non inferiore a 3 (tre) giorni lavorativi, al singolo esercente interessato di un avviso recante l’indicazione del giorno e dell’ora in cui saranno effettuate le operazioni ispettive;
3. di notificare il presente provvedimento agli esercenti interessati mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC);
4. di dare mandato al Direttore della Direzione Accountability e Enforcement dell’Autorità di trasmettere il presente provvedimento al Nucleo Speciale per l’Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza e di provvedere affinché siano inviate le lettere di incarico, di cui all’articolo 5, del Protocollo di Intesa e gli avvisi di cui al precedente punto 2;
5. di provvedere alla copertura finanziaria della spesa complessiva prevista per la Guardia di Finanza, a valere sul codice conto U.1.03.02.11.000 - Prestazioni professionali e specialistiche del bilancio di previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2017;

6. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

18 maggio 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni